



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO  
Via B. Lesen, 2 - 00063 - CAMPAGNANO DI ROMA – (RM)  
☎ 069041122 Fax 069042909  
C.F. 97197660588 - C.M. RMIC86600E - 31° Distretto Scolastico  
sito web: [www.iccampagnano.gov.it](http://www.iccampagnano.gov.it) e-mail: [RMIC86600E@istruzione.it](mailto:RMIC86600E@istruzione.it)  
PEC: [rmic86600E@pec.istruzione.it](mailto:rmic86600E@pec.istruzione.it)

Campagnano di Roma, 30 ottobre 2019

Al personale docente e ATA

Oggetto: **somministrazione dei farmaci "salvavita"**

In considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell'allievo all'interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal MIUR di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci "salvavita" (più in generale ai farmaci indispensabili). Per le scuole del Lazio la procedura è regolata dal "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico" prot. 5985 del 19/02/2018, protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione e dall'USR.

Come è noto, il protocollo prevede che la somministrazione dei farmaci possa essere effettuata da personale scolastico *"che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità"* (art.3). Nel caso in cui non ci sia personale disponibile in misura adeguata a garantire la somministrazione di un farmaco "salvavita" (un farmaco da somministrare tempestivamente in caso di crisi, dovuta a una patologia nota, per evitare danni alla salute dell'alunno) il dirigente scolastico *"ne dà comunicazione ai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente locale) per la definizione concordata di un programma d'intervento atto a superare la criticità"* (art. 4). La somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico (qualunque farmaco, anche i cosiddetti "salvavita") non rientrando tra le mansioni del personale della scuola è dunque caratterizzata dalla volontarietà e conseguentemente dall'assenza di responsabilità in caso di indisponibilità da parte del personale alla somministrazione dei farmaci.

Si segnala comunque l'esistenza di pareri legali di segno opposto, che individuano possibili responsabilità nel personale (in particolare in quello addetto al primo soccorso) che ometta di somministrare un farmaco "salvavita" in caso di necessità (ad es. il parere del sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, dott. Giovanni Valmassoi, reperibile su Internet). Lo stesso protocollo d'intesa USR-Regione all'art. 9 stabilisce che:

*Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l'istituzione scolastica o formativa:*

- ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.

Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo terapeutico autorizzato dal Medico curante.

Riguardo all'eventualità in cui il dirigente scolastico comunichi alla famiglia dell'alunno l'impossibilità di garantire la somministrazione del farmaco "salvavita" per non disponibilità alla somministrazione da parte del personale scolastico, nel manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola", pubblicato da INAIL e MIUR nel 2013, al paragrafo 21.1 si legge che:

*"Tale situazione potrebbe però essere considerata inadempimento dell'obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli allievi assunta nei confronti dei genitori ed espone così la scuola a forme di responsabilità derivante dall'art. 2048 del CC e potrebbe configurare il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall'art. 591 del CP. Peraltro il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste".*

Comunque sia, la questione delle eventuali responsabilità personali sul tipo di intervento di primo soccorso attuato dagli addetti o da chiunque altro sia presente all'evento non riguarda il dirigente scolastico e non è pertanto oggetto di disposizioni di servizio. Compito del dirigente scolastico è organizzare la somministrazione dei farmaci in orario scolastico (e più in generale la gestione delle emergenze) attenendosi al protocollo d'intesa tra USR e Regione Lazio. Pertanto si dispone quanto segue:

1. Agli addetti al primo soccorso sarà richiesto di manifestare la propria disponibilità (o indisponibilità) alla somministrazione dei farmaci salvavita più comuni compilando un apposito modulo.
2. All'atto della richiesta di somministrazione del farmaco da parte della famiglia verrà chiesta la disponibilità anche ai docenti della classe.
3. Per le richieste di somministrazione che comportano la necessità della "formazione in situazione" di cui all'art. 5 del protocollo d'intesa USR – Regione Lazio, o comunque per farmaci non comuni, verrà inviata apposita richiesta di disponibilità a tutto il personale interessato.
4. In ciascuna classe sarà custodita una cartella contenente copia della documentazione riguardante gli alunni che potrebbero avere crisi per patologie croniche, nonché copia del protocollo di somministrazione del farmaco. La cartella sarà, ovviamente, consultabile dai docenti della classe (titolari e supplenti) e dai collaboratori scolastici.
5. Un'analoga cartella riguardante gli alunni del plesso sarà custodita in un luogo accessibile agli addetti al primo soccorso. I luoghi individuati per ciascun plesso sono i seguenti:
  - SEDE CENTRALE: segreteria didattica
  - SCUOLA PRIMARIA DI CAMPAGNANO: stanza dei collaboratori scolastici (piano terra)
  - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA UNGHERIA: bagno dei disabili
  - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GENTILI:
  - SEDE DI MAZZANO: vicepresidenza

La presente sostituisce la circolare prot. 1584 del 2 aprile 2019.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Nicolò Angileri

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993*